



LA NUOVA NORMATIVA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI





REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI E SEMPLIFICAZIONE

DPR 689/'59 e DPR 37/'98 e DPR 214/06 e DM 16/02/82



DPR 151/'11



MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE

ART 11 DPR 151/'11

Fino all'adozione del DM di cui al comma 7 art. 2 si applicano le disposizioni di cui del DM 4 maggio 1998



MODALITA' DI PRESETAZIONE ISTANZE

DM 4 MAGGIO 98



DM 7 AGOSTO 2012



DPR 1 AGOSTO 2011 n. 151

Art. 1 Definizioni

SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.... in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio



DPR 1 AGOSTO 2011 n. 151

Art. 1 Definizioni

SUAP : lo sportello unico per le attività produttive che costituisce *l'unico* punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



DPR 160/'10 art 2

E' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita'.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.



DPR 1 AGOSTO 2011 n. 151

Art. 1 Definizioni

CPI : Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



art. 2 finalità ed ambito di applicazione

Il nuovo elenco delle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi

Allegato I DPR 151/'11

Alcuni esempi



ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg



Allegato III DM 7 agosto 2012 CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' SOGGETTA

ATTIVITA' (n. attività)



SOTTOCLASSE (n....)



CATEGORIA (A-B-C)



DM 7 AGOSTO 2012.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

14 / 28 133% Trova

ALLEGATO III

Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Attività	Sottoclasse	Categoria DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
1	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h	
2	1	B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa.
	2	C	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi
			Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:	

start 2 Esplora risorse Decreto del Presid... INCONTRO PROFE... Guida in linea di Mic... DM 7 AGOSTO 201... Collegamenti Desktop IT 22.56

http://www.vigilfuoco.it/asp/AttivitaSoggette5Classi.aspx?id=13

Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Converti Selezione

Cerca Facebook Ascolta musica YouTube 9° Rome, Italy Opzioni

Ask Recuperato pulsanti da Ask in corso...

preferiti Siti suggeriti HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti WindowsMedia Raccolta Web Slice

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



Emergenza e soccorso

Prevenzione e sicurezza

Difesa civile

Formazione

Organizzazione

Corpo nazionale

The National Fire Corps 

Organigramma

Attività istituzionale

Lavora con noi

Siti web VV.F.

Uffici sul territorio

Prevenzione Incendi

Regolamento di Semplificazione
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Modulistica Prevenzione Incendi

F.A.Q. di Prevenzione Incendi

Amministrazione On Line

Sei in: [Home](#) > [Prevenzione e sicurezza](#) > [Prevenzione Incendi](#) > [D.P.R. 151/11: Attività soggette e tariffe transitorie](#) > [Elenco](#) > **Attività selezionata**

Attività 13

- **Attività 13.1.A** : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
- **Attività 13.2.B** : Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato.
- **Attività 13.3.C** : Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combustibili per autotrazione, di tipo commerciale o privato.
- **Attività 13.4.C** : Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Windows Internet Explorer

http://www.vigilfuoco.it/asp/AttivitaSoggettePart.aspx?id=36

13/1/2011

Attività istituzionale

- Lavora con noi
- Siti web VV.F.
- Uffici sul territorio

Prevenzione Incendi

- Regolamento di Semplificazione D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
- Modulistica Prevenzione Incendi
- F.A.Q. di Prevenzione Incendi

Amministrazione On Line

- Le APP dei VV.F. **NEW!**
- Prevenzione Incendi on-line
- Relazione Tecnica on-line
- Norme di Prevenzione Incendi
- Quesiti di Prevenzione Incendi
- Agenda on-line
- Posta Elettronica PFC

Attività 13.1.A: Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.

Elenco e relativi importi dei procedimenti

Procedimento	Importo in Euro
VALUTAZIONE PROGETTO	Non previsto
S.C.I.A.	162,00
ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ	50,00
DEROGA	225,00
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ	Non previsto
VERIFICA IN CORSO D'OPERA	162,00
VALUTAZIONE PROGETTO CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	300,00
DEROGA CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	450,00
VERIFICA S.G.S.A. (D.M. 9 MAGGIO 2007)	162,00

AVVERTENZA : Gli importi esposti sono da ritenersi validi nel periodo "transitorio" compreso tra la data di entrata in vigore del regolamento di semplificazione (7 ottobre 2011) e la data di entrata in vigore del Decreto recante le nuove

start | 3 Esplora risorse | 10/12/2012 12:20 | 13923 trasfer oil spa ... | 3 Internet Explorer | Microsoft PowerPoint... | IT | 14.08



Att. 65.1.B - 65.2.C

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, **palestre**, sia a carattere pubblico che **privato**, **con capienza superiore a 100 persone**, ovvero di **superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²** .

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.





Att. 66.1.A - 66.2.B - 66.3.B – 66.4.C

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto;

**Strutture turistico-ricettive
nell'aria aperta (campeggi,
villaggi-turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



Att. 67.1.A - 67.2.B - 67.3.B – 67.4.C

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con
oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti. (67.3.B)





Att. 68.1.A - 68.2.B - 68.3.B – 68.4.C – 68.5.C

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²





Att.69.1.A – 69.2.B – 69.3.C

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.





Att 72.1.C

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, **aperti al pubblico**, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente nell'allegato I DPR 151/11.





Att.73.1.B - 73.2.C

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità





Promiscuità strutturale: una struttura che sottoposta all'azione del fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il requisito della stabilità;

Promiscuità impiantistica: l'impianto considerato come fonte di incendio (impianti elettrici, impianto fluidi infiammabili ecc.) può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi.

Se è presente un impianto di protezione attiva una eventuale promiscuità verrà attentamente valutata e gestita in quanto potrebbe determinare un cattivo o mancato funzionamento.

Le 300 unità si riferiscono all'intero complesso edilizio quale somma del numero di persone presenti in ogni edificio o sub ambiente.



Att. 75.1.A – 75.2.B – 75.3.B – 75.4.C – 75.5.C – 75.6.C

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di **superficie complessiva coperta superiore a 300 m²**;

locali adibiti al ricovero di natanti

ed aeromobili di **superficie**

superiore a 500 m²; depositi di

mezzi rotabili (treni, tram ecc.)

di **superficie coperta superiore**


a 1.000 m² .





Att.71.1.A – 71.2.B – 71.3. C

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti





Att. 78.1.C


Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni
marittime, con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a
5.000 m²;
metropolitane in tutto
o in parte sotterranee





Att. 79.1.C

Interporti con superficie superiore a 20.000 m²





Att. 80.1.A

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m
e ferroviarie superiori a 2000 m





SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE IN 3 CATEGORIE

con una **differenziazione** degli adempimenti procedurali:

- **Categoria A:** attività dotate di 'regola tecnica' e contraddistinte da un **limitato livello di complessità**.
- **Categoria B:** - attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un **maggiore livello di complessità**; attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C.
- **Categoria C:** attività con **alto livello di complessità**, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.





La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio.**





Schema della procedura per le attività della Categoria A*


* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF



1 L'imprenditore inizia i lavori



2 A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



3 Spedisce la documentazione tramite procedura *online* al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio



Schema della procedura per le attività della Categoria B*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF



1

Prima di iniziare i lavori, l'imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l'esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere



2

A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



3

Spedisce la documentazione tramite procedura *online* al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio



Schema della procedura per le attività della Categoria C*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF



1

Prima di iniziare i lavori, l'imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l'esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere



2

A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



3

Spedisce la documentazione tramite procedura *online* al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio



Domande di prevenzione incendi in forma digitale

Ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 deve essere trasmessa tramite file firmati digitalmente (estensione del file accettato è .p7m)

Estensione originaria ammessa JPG, PDF, DWF.



Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno **DM 7 AGOSTO 2012**.



TECNICO ABILITATO : professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

PROFESSIONISTA ANTINCEDIO:

Professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno





APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA

ANTINCENDIO : applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del

decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 2007





Art. 3 Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie **B e C**, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 2 .
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.



ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO

Solo ATTIVITA' B-C- allegato I 151/11

ALLEGATI

- Documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato conforme all'allegato I
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato
- Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A ,



Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

Per le attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 , è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante **segnalazione certificata di inizio attività**, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2 comma 7, del presente regolamento.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.



Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

Per le attività di cui all' Allegato I , categoria A e B, il Comando, *entro sessanta giorni* dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio



Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, *il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti*, ad eccezione che, ove sia possibile, *l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni*. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia **copia del verbale della visita tecnica**.



Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

Per le attività di cui all' **Allegato I categoria C**, il Comando, **entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza** di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.



Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il **Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti**, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di **quarantacinque giorni**



Entro *quindici giorni* dalla data di *effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo,* Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il **certificato di prevenzione incendi, solo att. Tipo C.**



Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.



In caso di **modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio**, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate



Segnalazione Certificata di Inizio Attivita

Modifiche di non aggravio

- In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
 - a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
 - 1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;



Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'

ALLEGATI:

- asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita' dell'attivita' ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato II del decreto
- per le attivita' soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto



Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, **ogni cinque anni**, il titolare delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7.



Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

ALLEGATI:

- asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato,



Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell' Allegato I , la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.



Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.



I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.



Art. 7 Deroghe

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all' Allegato I del presente regolamento, **presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti**, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2 , comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche **i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all' Allegato I .**



Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro **trenta giorni** alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , si pronuncia entro **sessanta giorni** dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.



Istanza di deroga

ALLEGATI:

- documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I del decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato



Istanza di deroga

ALLEGATI:

- In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonchè dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.



Art. 8 Nulla osta di fattibilità



Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, **categorie B e C**, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.



Istanza di nulla osta di fattibilità

ALLEGATI:

- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato



Art. 9 Verifiche in corso d'opera



Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di **visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.**



Istanza di verifiche in corso d'opera

ALLEGATI:

- documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato,



depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi

di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all' Allegato I per la messa in esercizio, sono allegati:

- a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
- b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all' articolo 6 del presente regolamento;
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.



Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all' Allegato I , esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, **devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I , esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 (Rinnovo del CPI).



Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell' articolo 5 , presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

- a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi *una tantum* rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi *una tantum* rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
- c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi *una tantum* rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento



Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, **che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità** di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all' articolo 4 (controlli di prevenzione)del presente regolamento.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



FINE

GRAZIE